

## LINEE GUIDA

per l'attuazione delle norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche  
di cui alla Legge Regionale 1/2018

1. OGGETTO, OBIETTIVI E DEFINIZIONI.....	2
2. FUNZIONI DEI COMUNI.....	5
3. STRUTTURA TECNICA REGIONALE COMPETENTE.....	7
4. COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (C.T.S.).....	8
5. INTERVENTI "RILEVANTI".....	10
6. INTERVENTI "DI MINORE RILEVANZA".....	13
7. INTERVENTI "PRIVI DI RILEVANZA".....	15
8. SISTEMA INFORMATIVO "DOMUS".....	20
9. DENUNCIA DEI LAVORI.....	21
10. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E MODULISTICA.....	23
11. AUTORIZZAZIONE SISMICA.....	26
12. DEPOSITO DEL PROGETTO.....	27
13. SOPRAELEVAZIONI.....	28
14. VARIANTI AL PROGETTO STRUTTURALE.....	30
15. COORDINAMENTO CON ALTRI PROCEDIMENTI.....	32
16. ESECUZIONE E CONCLUSIONE DEI LAVORI.....	33
17. TOLLERANZE COSTRUTTIVE.....	36
18. ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' NELLE IPOTESI DI PARZIALI DIFFORMITA' E VARIAZIONI ESSENZIALI.....	38
19. ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' NELLE IPOTESI DI ASSENZA DI TITOLO O TOTALE DIFFORMITA'.....	41
20. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO.....	44
21. INTERVENTI INIZIATI PRIMA DEL 01/01/2020 E NON ANCORA CONCLUSI.....	46
22. ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	47

# 1. OGGETTO, OBIETTIVI E DEFINIZIONI

## 1.1. Oggetto

Le presenti Linee Guida sono emanate ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale 4 gennaio 2018 n. 1, così come modificata, da ultimo, con Legge Regionale 17 aprile 2025, n. 4 ed indicata nel seguito, per brevità, semplicemente come "Legge".

## 1.2. Obiettivi e finalità

Le presenti linee guida stabiliscono le disposizioni per l'attuazione della Legge, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) disciplina dei procedimenti amministrativi regionali;
- b) contenuto minimo dei documenti da allegare alle istanze;
- c) modalità di effettuazione dei controlli da parte della struttura tecnica regionale competente;
- d) indirizzi per l'esercizio da parte dei comuni delle funzioni ad essi attribuite dall'articolo 2 comma 1 lettera b) della Legge.

## 1.3. Definizioni

Si definiscono i seguenti termini utilizzati nelle presenti Linee Guida:

- a) **Legge**: la Legge Regionale 4 gennaio 2018 n. 1 "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche" e successive modifiche e integrazioni.
- b) **NTC**: norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi degli articoli 52 e 83 del DPR 380/2001, di cui al Decreto Ministeriale 17/01/2018 (pubblicata in G.U. n. 42 del 20/02/2018, S.O. n. 8)
- c) **Circolare**: circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 21/01/2019 (pubblicata in G.U. n. 35 del 11/02/2019, S.O. n. 5)
- d) **Interventi "rilevanti"**: gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettera a) del DPR 380/2001.
- e) **Interventi "di minore rilevanza"**: gli interventi "di minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettera b) del DPR 380/2001.
- f) **Interventi "privi di rilevanza"**: gli interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettera c) del DPR 380/2001.
- g) **Inizio dei lavori**: ai fini di quanto disciplinato dalla Legge, per inizio dei lavori si intende:
  - I. nel caso di nuove costruzioni, l'inizio della realizzazione delle strutture di fondazione previste nel progetto.
  - II. nel caso di interventi su strutture esistenti, l'inizio delle opere di parziale demolizione o di rinforzo delle strutture portanti, sia verticali che orizzontali interessate dall'intervento.Non costituiscono inizio dei lavori: la demolizione totale di una struttura isolata, le operazioni di allestimento del cantiere e di preparazione del piano di posa delle fondazioni, nonché lo stoccaggio di materiali e di attrezzature in cantiere.
- h) **Struttura tecnica regionale competente (STRC)**: la struttura organizzativa della Giunta regionale alla quale sono attribuite le funzioni regionali in materia di costruzioni in zone sismiche stabilite dalla Legge.
- i) **DOMUS**: il sistema informativo integrato regionale di cui all'articolo 3 comma 2 lettera b) della Legge.

- j) **Denuncia dei lavori:** istanza di autorizzazione o di deposito del progetto, ai sensi degli articoli 65 e 93 del DPR 380/2001 e degli articoli 8 e 8-bis della Legge, in relazione una delle seguenti tipologie di intervento:
- I. nuova costruzione;
  - II. adeguamento sismico di strutture esistenti;
  - III. miglioramento sismico di strutture esistenti;
  - IV. riparazione o interventi locali su strutture esistenti;
  - V. adeguamento sismico con sopraelevazione di edifici esistenti.
- k) **Procuratore digitale:** il soggetto, obbligatoriamente munito di indirizzo di posta elettronica certificata e firma digitale, che accede al sistema informativo regionale per conto del committente e dell'appaltatore dei lavori, al fine di effettuare gli adempimenti previsti dalla Legge.
- l) **Procura digitale:** la procura conferita dal committente al procuratore digitale per la sottoscrizione digitale di tutti i documenti inerenti all'intervento e la trasmissione dei medesimi tramite il sistema informativo DOMUS
- m) **Soggetti coinvolti:** i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nel procedimento e sono tenuti a sottoscrivere tutta o parte della documentazione presentata (committente, procuratore digitale, progettista, direttore dei lavori, collaudatore ecc.).
- n) **Integrazione o trasmissione volontaria:** documentazione integrativa inviata spontaneamente dall'utente, senza richiesta da parte della **STRC**, durante la fase istruttoria di uno dei procedimenti previsti dalla Legge.
- o) **Aggiornamento:** documentazione presentata durante l'esecuzione dei lavori, che non riguardi una variante sostanziale; alcuni casi tipici sono i seguenti:
- I. **Variazione dei soggetti coinvolti**, nel caso in cui durante l'esecuzione cambino il committente, il direttore dei lavori, il collaudatore o l'appaltatore dei lavori;
  - II. **Rinuncia all'esecuzione dei lavori**, qualora il committente, prima dell'inizio dei lavori, decida di non realizzare il progetto autorizzato o depositato;
  - III. **Varianti non sostanziali**, ovvero le varianti strutturali di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del DPR 380/2001.
- p) **Descrizione dell'intervento:** ubicazione (comune, indirizzo), dati catastali, geolocalizzazione, rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 94-bis del DPR 380/2001, tipologia di intervento ai sensi delle NTC (nuova costruzione, adeguamento, miglioramento, intervento locale, adeguamento con sopraelevazione), esposizione degli elementi essenziali delle opere da realizzare.
- q) **Anagrafica del Committente:** nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, posta elettronica certificata ed e-mail. Oppure Ragione sociale, codice fiscale/P. IVA, Comune e indirizzo della sede, posta elettronica certificata, nome e cognome del legale rappresentante, luogo e data di nascita, domicilio, posta elettronica certificata ed e-mail.
- r) **Anagrafica del Procuratore digitale:** nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, posta elettronica certificata, e-mail e telefono.
- s) **Anagrafica del tecnico incaricato:** nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, ordine/collegio professionale e numero di iscrizione, posta elettronica certificata ed e-mail, numero telefonico, domicilio dello studio.
- t) **Anagrafica dell'appaltatore dei lavori:** Ragione sociale, codice fiscale/P. IVA, Comune e indirizzo della sede, posta elettronica certificata, numero telefonico, nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, posta elettronica certificata ed e-mail del legale rappresentante.

- u) **Fascicolo elettronico dell'intervento:** insieme dei dati e dei documenti digitali relativi all'intervento, archiviati nel sistema informativo regionale DOMUS;
- v) **DRE:** la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori di cui all'art. 67, commi 8-bis e 8-ter, del DPR 380/2001.
- w) **RSU:** la relazione a struttura ultimata di cui all'art. 65 comma 6 del DPR 380/2001.
- x) **Collaudo:** il certificato di collaudo statico di cui all'art. 67 del DPR 380/2001.

## **2. FUNZIONI DEI COMUNI**

### **2.1 Funzioni relative agli interventi “privi di rilevanza”**

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera b) della Legge, i comuni esercitano le funzioni previste dal DPR 380/2001 relative agli interventi “privi di rilevanza”, stabilendo con proprio atto le relative modalità, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle presenti Linee Guida.

La denuncia con valore di preavviso scritto, di cui agli articoli 65 e 93 del DPR 380/2001, completa dei necessari allegati, è presentata al comune, che rilascia l'attestazione di deposito ai sensi dell'art. 65 comma 4 del DPR 380/2001. L'attestazione può coincidere con la ricevuta che attesta l'acquisizione al protocollo comunale.

Concluse le opere, il direttore dei lavori presenta al comune la dichiarazione di regolare esecuzione di cui all'art. 67 comma 8-ter del DPR 380/2001. Il comune rilascia una ricevuta che attesta l'acquisizione al protocollo comunale.

Le denunce dei lavori strutturali relative a interventi “privi di rilevanza” e i relativi progetti sono soggetti a controllo a campione: il comune stabilisce con proprio atto l'entità del campione e la frequenza e le modalità di campionamento, fatta salva la facoltà di eseguire una verifica di ricevibilità formale su tutte le denunce.

Se interventi “privi di rilevanza” vengono realizzati contestualmente ad interventi “di minore rilevanza” o “rilevanti”, si applica il procedimento amministrativo regionale relativo alle opere di rilevanza maggiore e viene presentata un'unica denuncia.

### **2.2 Funzioni relative alla vigilanza e alla repressione delle violazioni**

Ai sensi dell'articolo 12 della Legge, i comuni, nell'ambito della più generale attività di vigilanza sull'attività edilizia, effettuano controlli diretti ad accertare che:

- 1) i lavori vengano eseguiti in conformità ai progetti preventivamente autorizzati o depositati, secondo quanto previsto dalla Legge e dalle presenti Linee Guida;
- 2) le costruzioni, una volta completate, non vengano utilizzate in assenza del collaudo o della DRE, laddove prevista.

Se dai controlli relativi ad interventi “rilevanti” o “di minore rilevanza” deriva l'accertamento della violazione dei suddetti obblighi o, in generale, delle norme per le costruzioni in zone sismiche, i relativi verbali di accertamento vengono trasmessi alla STRC, ai sensi dell'art. 96 del DPR 380/2001 e dell'art. 12 comma 3 della Legge.

Se vengono accertate violazioni relative a interventi “privi di rilevanza”, gli adempimenti previsti dagli articoli 96 e seguenti del DPR 380/2001 sono svolti direttamente dal comune.

Inoltre i comuni effettuano controlli, eventualmente a campione, finalizzati a verificare la correttezza dello stato di fatto dichiarato dai tecnici nell'ambito dei procedimenti di accertamento di conformità di cui agli articoli 12-ter e 12-quater della Legge.

All'esito di tali controlli, relativi ad interventi “rilevanti” o “di minore rilevanza”, in caso di accertamento di una rappresentazione dello stato di fatto non veritiera, di un'errata individuazione del tipo di procedimento o di qualsiasi altra criticità, il comune ne dà tempestiva comunicazione alla STRC tramite il sistema informativo DOMUS.

Per le finalità sopra descritte, i comuni accedono al sistema informativo DOMUS tramite propri funzionari appositamente accreditati, i quali, in relazione a tale attività, sono soggetti ai medesimi obblighi vigenti per i dipendenti regionali in materia di riservatezza e assenza di conflitto di interessi.

### **3. STRUTTURA TECNICA REGIONALE COMPETENTE**

La STRC è la struttura individuata nell'atto organizzativo della Giunta regionale alla quale sono attribuite le funzioni regionali in materia di costruzioni in zone sismiche previste dalla Legge, fatta salva l'eventuale attribuzione di funzioni specifiche, o relative a specifici ambiti, ad altri soggetti o strutture.

La STRC:

- a) gestisce i procedimenti previsti dagli articoli 8, 8-bis, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 della Legge;
- b) gestisce le richieste di accesso alla documentazione e ai progetti relativi alle costruzioni in zone sismiche, custoditi negli archivi cartacei e digitali della Regione;
- c) cura le funzioni regionali in materia di repressione delle violazioni previste dalla Parte II, Capo IV, Sezione III del DPR 380/2001;
- d) fornisce alle altre strutture regionali consulenza tecnica specialistica in materia di costruzioni in zona sismica.

La STRC, a meno di specifiche disposizioni della Giunta regionale:

- a) non svolge attività di consulenza in favore di soggetti privati;
- b) non esprime pareri o valutazioni tecniche su documentazione che non sia stata presentata nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 8, 8-bis, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 della Legge, secondo le modalità previste dalla Legge e dalle presenti Linee Guida.

## **4. COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (C.T.S.)**

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge è istituito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), organo tecnico consultivo della Regione in materia di rischio sismico e sicurezza strutturale delle costruzioni; ad esso è garantita l'indipendenza di giudizio e di valutazione.

### **4.1 Funzioni**

Il CTS, in relazione alle materie di competenza, esprime pareri su richiesta delle strutture regionali, collabora all'elaborazione di provvedimenti legislativi e regolamentari, linee guida e atti di indirizzo, fornisce supporto per le istruttorie relative a questioni rilevanti e di particolare complessità.

### **4.2 Composizione e nomina**

Il CTS è composto:

- a) dal dirigente della STRC, che lo presiede;
- b) da cinque dirigenti o funzionari regionali in possesso di adeguata competenza ed esperienza nel campo dell'ingegneria sismica, uno dei quali svolge la funzione di segretario;
- c) da tre esperti di ingegneria sismica designati dall'Università Politecnica delle Marche, nell'ambito dei docenti ordinari o associati di scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni e geotecnica;
- d) da tre esperti di ingegneria sismica designati dall'Università degli Studi di Camerino, nell'ambito dei docenti ordinari o associati di scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni, geotecnica o geologia;
- e) da un rappresentante della Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri;
- f) da un rappresentante della Federazione regionale degli Ordini degli Architetti;
- g) da un rappresentante dell'Ordine regionale dei Geologi.

I componenti non possono farsi rappresentare.

Il CTS, all'occorrenza, può avvalersi della collaborazione a titolo gratuito di soggetti in possesso di elevata esperienza tecnica e scientifica, di volta in volta individuati dal CTS stesso.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del CTS, senza diritto di voto, altri dipendenti regionali e rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, categorie professionali e produttive.

I componenti del CTS sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del dirigente della STRC e restano in carica tre anni. Con le medesime modalità, qualora necessario, si provvede alla sostituzione dei componenti prima della scadenza naturale del mandato.

La partecipazione al CTS è a titolo gratuito e senza oneri per la Regione.

Tutti i componenti del CTS hanno l'obbligo di mantenere la riservatezza e di dichiarare eventuali conflitti di interessi in ordine agli affari trattati.

### **4.3 Funzionamento**

Nella prima riunione, il CTS nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente.

Il Presidente convoca le riunioni e ne determina l'ordine del giorno, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti; presiede le riunioni e pone in votazione le deliberazioni.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Le riunioni sono convocate con un preavviso minimo di cinque giorni, tramite comunicazione inviata agli indirizzi di posta elettronica o posta elettronica certificata che ciascuno dei componenti è tenuto a fornire e presidiare.

Le riunioni si svolgono in presenza o in videoconferenza.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le decisioni sono valide quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il CTS può adottare ulteriori regole per il proprio funzionamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Linee Guida.

## 5. INTERVENTI “RILEVANTI”

Sono interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici quelli che ricadono in una delle seguenti categorie, previste dall’articolo 94-bis comma 1 lettera a) del DPR 380/2001:

- a.1) adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti in località caratterizzate da accelerazione  $a_g$  maggiore o uguale a 0.20 g (per  $a_g$  si intende l’accelerazione orizzontale massima su suolo rigido con superficie topografica orizzontale, riferita ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni, come definita al punto 3.2 delle NTC);
- a.2) nuove costruzioni pubbliche o private che si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni o verifiche;
- a.3) interventi di nuova costruzione, adeguamento o miglioramento sismico relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (ricadenti in classe d’uso IV ai sensi del punto 2.4.2. delle NTC), nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (ricadenti in classe d’uso III ai sensi del punto 2.4.2. delle NTC).

In relazione alla categoria a.1), le definizioni di adeguamento e miglioramento sismico sono contenute nel punto 8.4 delle NTC, al quale si rimanda.

In relazione alla categoria a.3), nel caso di costruzioni che, pur costituendo un’unica unità strutturale, sono funzionalmente suddivise in parti aventi diverse destinazioni d’uso, si prende in considerazione la classe d’uso più gravosa, che assicura una maggiore sicurezza.

### 5.1. Elenco delle costruzioni “inusuali o complesse” ai sensi dell’articolo 94bis del DPR 380/2001, comma 1 lettera a) punto 2

- a) Edifici caratterizzati da un rapporto tra l’altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3;
- b) ciminiere, torri, serbatoi e silos con altezza superiore a 20 metri;
- c) complesse strutture idrauliche o marittime (opere di sbarramento, ritenuta, difesa, opere longitudinali e trasversali dei corsi d’acqua, etc., di altezza maggiore di 10 metri);
- d) strutture strallate e sospese;
- e) costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche;
- f) costruzioni dotate di isolatori o dissipatori sismici;
- g) costruzioni progettate con fattori di comportamento aventi valore base ( $q_0$ ) maggiore di quello suggerito dalle NTC (Tabella 7.3.II);
- h) opere di sostegno del terreno con altezza fuori terra maggiore o uguale a 8 metri;
- i) ponti nei quali sia presente almeno una campata di luce superiore a 30 m, non ricadenti in classe d’uso III o IV.

### 5.2. Elenco degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell’articolo 94bis comma 1 lettera a) punto 3 del DPR 380/2001 e dell’art. 2 comma 3 dell’OPCM 3274 del 20/03/2003

- a) Edifici e infrastrutture di competenza statale di cui all’Allegato 1, elenco A del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 3685 del 21.10.2003;

- b) Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale e degli Enti locali ospitanti funzioni necessarie per la gestione delle emergenze, compresi gli apparati tecnologici e informatici la cui funzionalità non deve subire interruzioni;
- c) Edifici ospitanti sale operative per la gestione delle emergenze (SOUP, SOI, CPPC, COM, COC, etc.) e centri funzionali di protezione civile;
- d) Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza regionali, provinciali, comunali o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- e) Ospedali dotati di Pronto Soccorso;
- f) Sedi di Aziende Sanitarie Territoriali ospitanti funzioni necessarie per la gestione delle emergenze;
- g) Centrali operative dei numeri di emergenza;
- h) Sedi di aziende erogatrici di servizi (energia elettrica, acqua, metano, telecomunicazioni ecc.) ospitanti funzioni necessarie per la gestione delle emergenze;
- i) Vie di comunicazione regionali, provinciali e comunali individuate come strategiche nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione delle emergenze (analisi delle Condizioni Limite per l'Emergenza ecc.) e relative opere d'arte il cui collasso possa provocare un'interruzione del traffico;
- j) Reti viarie di tipo A o B, di cui al DM 5/11/2001, n. 6792, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B;
- k) Strutture necessarie per la funzionalità di porti, aeroporti ed eliporti individuati nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione delle emergenze;
- l) Strutture connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica;
- m) Strutture connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.);
- n) Strutture necessarie per il funzionamento di impianti di estrazione e stoccaggio di idrocarburi;
- o) Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti;
- p) Strutture ospitanti apparati e funzioni necessari per la funzionalità delle telecomunicazioni (radio, televisione, telefonia fissa e mobile, trasmissione dati e connessione internet), con l'esclusione di quelle che, per espressa previsione statale o regionale, sono da considerarsi "di minore rilevanza" o "prive di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
- q) Altre strutture individuate nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione delle emergenze.
- r) "Stabilimenti di soglia superiore" di cui all'articolo 3 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 105/2015 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);
- s) Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

**5.3. Elenco degli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, ai sensi dell'articolo 94bis comma 1 lettera a) punto 3 del DPR 380/2001 e dell'art. 2 comma 3 dell'OPCM 3274 del 20/03/2003**

- a) Edifici e infrastrutture di competenza statale di cui all'Allegato 1, elenco B del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 3685 del 21.10.2003;

- b) Edifici che ospitano uffici pubblici caratterizzati da affollamento significativo, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del Decreto-Legge n. 73 del 21.05.2025;
- c) Edifici che ospitano scuole di ogni ordine e grado, comprese università, accademie etc., e relative funzioni connesse (palestre, mense etc.);
- d) Edifici destinati ad attività culturali, ricreative e di aggregazione (quali ad esempio cinema, teatri, sale da concerto, discoteche e sale da ballo, sale per convegni e ricevimenti, centri fiere etc.), con capienza maggiore di 200 persone;
- e) Edifici di culto con capienza maggiore di 200 persone;
- f) Stadi e impianti sportivi con capienza maggiore di 200 persone;
- g) Strutture sanitarie, sociosanitarie o socioassistenziali che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale (strutture ospedaliere pubbliche e private non ricadenti nell'elenco di cui al paragrafo 5.2, residenze sanitarie assistenziali, residenze protette, hospice, strutture terapeutiche specialistiche o riabilitative, case di riposo, etc.);
- h) Strutture ricettive con più di 200 posti letto;
- i) Esercizi commerciali, anche realizzati in forma di centro commerciale, con superficie di vendita superiore a 1500 m<sup>2</sup>;
- j) Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese), indipendentemente dalle dimensioni e dall'affollamento;
- k) Dighe non ricadenti in Classe d'uso IV ai sensi del punto 2.4.2. delle NTC, ma comunque rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso;
- l) Strade extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV ai sensi del punto 2.4.2. delle NTC;
- m) Linee ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza;
- n) Stazioni per il trasporto pubblico e altre strutture aperte al pubblico destinate all'erogazione di servizi suscettibili di affollamento maggiore di 200 persone;
- o) Strutture necessarie per il funzionamento di impianti di depurazioni e stazioni di sollevamento di acque reflue o potabili, connessi a reti che servono almeno 10.000 abitanti;
- p) "Stabilimenti di soglia inferiore" di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 105/2015 (*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*);
- q) Impianti nucleari di cui al Decreto Legislativo 101/2020 non ricadenti nell'elenco di cui al paragrafo 5.2.

In relazione alle fattispecie sopra indicate per le quali è stabilita una soglia di capienza o di superficie aperta al pubblico, se più unità strutturali contigue (separate da giunti sismici) sono utilizzate per la medesima destinazione, si considera la somma delle relative capienze/superfici.

## 6. INTERVENTI “DI MINORE RILEVANZA”

Sono interventi “di minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici quelli che ricadono in una delle seguenti categorie, previste dall’articolo 94-bis comma 1 lettera b) del DPR 380/2001:

- b.1) adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti in località caratterizzate da accelerazione  $a_g$  minore di 0.20 g (per  $a_g$  si intende l’accelerazione orizzontale massima su suolo rigido con superficie topografica orizzontale, riferita ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni, come definita al punto 3.2 delle NTC).
- b.2) riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (ricadenti in classe d’uso IV ai sensi del punto 2.4.2. delle NTC), nonché gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (ricadenti in classe d’uso III ai sensi del punto 2.4.2. delle NTC).
- b.3) nuove costruzioni che non si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni o verifiche.
- b.3-bis) nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli (ricadenti in classe d’uso I ai sensi del punto 2.4.2 delle NTC).

In relazione alla tipologia b.1), l’unica discriminante è costituita dal valore puntuale di  $a_g$ , per il quale si rimanda alle NTC e alla DGR 1142/2022.

In relazione alla tipologia b.2), si evidenzia che tutti gli interventi locali sono da considerarsi “di minore rilevanza”, anche se riguardano edifici e opere infrastrutturali aventi classe d’uso III o IV.

La definizione di intervento locale è contenuta nel punto 8.4.1 delle NTC, al quale si rimanda.

In particolare, per tale tipologia di intervento deve essere possibile dimostrare che, rispetto alla configurazione precedente, non vengono prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportano una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.

La dimostrazione esplicita può essere omessa nei casi in cui il suo soddisfacimento è evidente. Negli altri casi, la dimostrazione può essere conseguita analiticamente, confrontando i risultati dell’analisi strutturale eseguita sul modello dell’intera struttura nella configurazione attuale e in quella di progetto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono considerare interventi locali senza necessità di dimostrazione esplicita quelli riconducibili alle seguenti tipologie, qualora non ricadenti nella categoria dei “privi di rilevanza”:

- a) il ripristino, rinforzo o sostituzione di singoli elementi strutturali o di parti di essi (ad esempio travi, coperture, impalcati o porzioni di impalcato, pilastri, pannelli murari);
- b) il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti;
- c) la modifica di una parte limitata della struttura (ad esempio l’apertura di un vano in una parete, accompagnata da opportuni rinforzi), a condizione che si dimostri che l’insieme degli interventi non modifichi significativamente (oltre il 15%) rigidità, resistenza nei

- confronti delle azioni orizzontali e capacità di deformazione della parte di struttura oggetto di intervento;
- d) la realizzazione su edifici esistenti di nuovi elementi strutturali (quali ad esempio balconi, antenne, pergolati, pensiline, ecc.) che non modifichino di oltre il 3% la massa del piano interessato dall'intervento considerata ai fini dell'analisi sismica, senza diminuire la resistenza e senza alterare la rigidezza degli elementi strutturali esistenti;
  - e) la realizzazione di vani ascensore esterni con struttura metallica, collegati all'edificio esistente solo ai fini del controventamento, a condizione che l'intervento non modifichi di oltre il 2% la massa di ciascun piano considerata ai fini dell'analisi sismica.

## 7. INTERVENTI “PRIVI DI RILEVANZA”

Ai sensi dell’art. 94bis del DPR 380/2001 e in base agli indirizzi di cui DM 30/041/2020, gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici sono caratterizzati da facile amovibilità o temporaneità dell’installazione, o da parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo limitati.

Ai fini del presente atto, sono “privi di rilevanza” ai fini sismici gli interventi che rientrano negli elenchi A e B seguenti, anche in caso di interventi plurimi, a condizione che:

- nel caso di interventi di cui all’elenco A: se nel medesimo sito vengono realizzate più di una delle costruzioni individuate nell’elenco, tali costruzioni siano tra loro distaccate di una distanza a non inferiore all’altezza della costruzione più alta;
- nel caso di interventi di cui all’elenco B: se sulla medesima costruzione esistente vengono realizzati più di uno degli interventi individuati nell’elenco, essi considerati complessivamente non devono comportare il superamento dei limiti stabiliti.

Ai fini dell’individuazione delle tipologie di intervento, si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- per le costruzioni edili:
  - le superfici e i volumi sono da considerare lordi;
  - l’altezza massima è valutata dal piano di campagna al punto più alto della struttura;
  - i pesi unitari indicati sono riferiti all’intera costruzione e, quindi, comprensivi di tutti gli elementi verticali e orizzontali fuori terra, escluse le fondazioni;
- per le opere di sostegno, le opere interrato e le opere idrauliche:
  - le altezze sono valutate dall’estradosso delle fondazioni alla sommità del muro o rilevato;
  - le dimensioni in pianta sono da considerarsi nette interne.

Tutte le tipologie di cui all’elenco A, essendo relative a nuove costruzioni, includono le relative fondazioni.

Nel caso di strutture dotate di elementi mobili, si considera la configurazione più gravosa (ad esempio: le strutture coperte con lamelle apribili, che in configurazione chiusa non lasciano passare l’acqua piovana, si considerano tettoie e non pergolati).

Come specificato al paragrafo 2.1, quando un intervento “privo di rilevanza” viene realizzato contestualmente ad un intervento “di minore rilevanza” o “rilevante”, viene presentata un’unica denuncia dei lavori, relativa all’intervento di maggiore rilevanza, che comprende tutte le opere.

### 7.1. Elenco A: interventi “privi di rilevanza” ai fini sismici relativi a nuove costruzioni

#### A.1. Tettoie, serre e opere assimilabili

- A.1.1. Tettoie aperte o chiuse e altre strutture leggere, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 1 \text{ kN/m}^2$ , superficie coperta complessiva minore di  $20 \text{ m}^2$  e altezza massima  $\leq 4 \text{ m}$ .
- A.1.2. Pergolati scoperti o provvisti di teli che svolgono esclusiva funzione ombreggiante, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0,25 \text{ kN/m}^2$  e altezza massima  $\leq 4 \text{ m}$ .
- A.1.3. Serre a un piano adibite esclusivamente a coltivazioni e ricadenti in Classe d’uso I ai sensi del punto 2.4.2 delle NTC, con copertura e chiusure in materiali leggeri, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0,50 \text{ kN/m}^2$  e altezza massima  $\leq 6 \text{ m}$ .
- A.1.4. Strutture ad un piano con copertura e chiusure leggere in teli, adibite a deposito e ricadenti in Classe d’uso I ai sensi del punto 2.4.2 delle NTC, aventi peso proprio (G1)

e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0,50 \text{ kN/m}^2$  e altezza massima  $\leq 6 \text{ m}$ .

#### A.2. Opere di sostegno e opere idrauliche

- A.2.1. Opere di sostegno di altezza  $\leq 3 \text{ m}$ .
- A.2.2. Rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose.
- A.2.3. Laghetti o invasi con rilevato o sbarramento di altezza fuori terra  $\leq 2,00 \text{ m}$  e volume massimo di invaso  $\leq 5.000 \text{ m}^3$ .
- A.2.4. Opere idrauliche in alveo, longitudinali o trasversali, di altezza fuori terra  $\leq 2,00 \text{ m}$ .
- A.2.5. Tombini e ponticelli aventi luce netta  $\leq 2,50 \text{ m}$ .

#### A.3. Manufatti strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, impianti tecnologici, ricovero animali e simili

- A.3.1. Manufatti leggeri ad uso non abitativo, ad un solo piano con superficie  $\leq 20 \text{ m}^2$  e altezza massima  $\leq 4 \text{ m}$ , aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 1 \text{ kN/m}^2$ .
- A.3.2. Vani tecnici e locali destinati esclusivamente ad ospitare impianti tecnologici, ad un solo piano con superficie  $\leq 30 \text{ m}^2$  e altezza massima  $\leq 4 \text{ m}$ .
- A.3.3. Serbatoi chiusi, cisterne, vasche e silos con altezza massima  $\leq 3,50 \text{ m}$  e volume  $\leq 30 \text{ m}^3$ .
- A.3.4. Serbatoi chiusi, cisterne e silos totalmente interrati e interamente prefabbricati.
- A.3.5. Manufatti prefabbricati monoblocco destinati a spogliatoi o servizi igienici nell'ambito di strutture ricreative (stabilimenti balneari, parchi acquatici, campeggi ecc.), aventi altezza netta interna  $\leq 3,00 \text{ m}$ , singoli o aggregati.
- A.3.6. Piscine e vasche aperte aventi altezza netta interna massima  $\leq 2,50 \text{ m}$ .
- A.3.7. Loculi, edicole e cappelline cimiteriali anche interrate aventi altezza  $\leq 3,50 \text{ m}$ .
- A.3.8. Pensiline per fermata autobus con superficie coperta  $\leq 10 \text{ m}^2$ .

#### A.4. Altre opere o manufatti, impianti

- A.4.1. Recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza  $\leq 3 \text{ m}$ , comprese le relative pensiline di copertura di ingresso di superficie  $\leq 6 \text{ m}^2$ . Il limite di altezza non sussiste per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali.
- A.4.2. Pali per illuminazione pubblica aventi altezza massima  $\leq 15 \text{ m}$ .
- A.4.3. Strutture di sostegno per dispositivi di segnaletica stradale, antenne, insegne e simili, isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza massima  $\leq 10 \text{ m}$  e superficie esposta al vento  $\leq 20 \text{ m}^2$ .
- A.4.4. Barriere antirumore per strade e ferrovie di altezza  $\leq 5 \text{ m}$ .
- A.4.5. Strutture di sostegno di pannelli solari o fotovoltaici posizionate in aree recintate e non aperte al pubblico.
- A.4.6. Altane per appostamenti fissi per attività venatoria, realizzate con elementi tubolari metallici (tipo ponteggio o similari), pianerottoli in pedane metalliche o ad assito in legno, eventualmente stabilizzate con tiranti, provviste di scale di accesso a pioli o similari, con superficie di calpestio sommitale  $\leq 9 \text{ m}^2$ .
- A.4.7. Coperture pressostatiche prive di strutture intermedie di supporto.

#### A.5. Strutture temporanee

- A.5.1. Strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli pubblici, mostre, fiere etc., per le quali trovano applicazione norme specifiche.

- A.5.2. Opere provvisoriale temporanee quali ponteggi, puntelli etc.
- A.5.3. Installazione ed eventuali modifiche, da parte di amministrazioni pubbliche, di strutture prefabbricate e temporanee per la gestione di emergenze.

#### A.6. Rampe e scale

- A.6.1. Rampe pedonali o scale esterne, strutturalmente indipendenti, con dislivello  $\leq 1,50$  m e relativi parapetti.

#### A.7. Manufatti ed elementi assimilabili

Altri interventi di cui sia dimostrata l'assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci, purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.

### **7.2. Elenco B: interventi "privi di rilevanza" ai fini sismici relativi a costruzioni esistenti**

#### B.1. Tettoie, portici, pensiline e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente

- B.1.1. Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 1$  kN/m<sup>2</sup> di altezza massima  $\leq 3$  m aventi superficie coperta non superiore al 10% della superficie del piano sul quale vengono installate e comunque  $\leq 20$  m<sup>2</sup>.
- B.1.2. Pensiline a sbalzo su pareti esistenti (tipicamente sopra finestre o portoncini d'ingresso) con aggetto  $\leq 1,20$  m aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 1$  kN/m<sup>2</sup>.
- B.1.3. Pergole da terrazzo scoperte o provviste di teli che svolgono esclusiva funzione ombreggiante, di altezza massima  $\leq 3$  m, con superficie non superiore al 20% della superficie del piano sul quale vengono installate, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0,25$  kN/m<sup>2</sup>.
- B.1.4. Chiusure di logge e portici con infissi.
- B.1.5. Cartelli e insegne a bandiera fissati su costruzioni esistenti, aventi superficie  $\leq 6$  m<sup>2</sup>.

#### B.2. Manufatti interni

- B.2.1. Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza  $\leq 4$  m ed elementi di chiusura orizzontale superiore non praticabili, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0,80$  kN/m<sup>2</sup>.
- B.2.2. Celle frigorifere, camere di verniciatura e simili, realizzate con pannelli in lamiera coibentata appoggiate al suolo.

#### B.3. Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali compresa la copertura

- B.3.1. Realizzazione, chiusura e modifica di aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, ciascuna di superficie  $\leq 3$  m<sup>2</sup>, senza modifiche significative della resistenza e della rigidità degli orizzontamenti, purché non siano necessarie opere di rinforzo degli elementi strutturali principali.
- B.3.2. Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0,25$  kN/m<sup>2</sup>.
- B.3.3. Rifacimento di elementi dell'orditura secondaria e del tavolato o della pannellatura di copertura in legno o in acciaio, anche con eventuale incremento del peso complessivo  $\leq 10\%$  dello stato attuale, compresa l'eventuale realizzazione di un cordolo, senza incremento di altezza e purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale degli elementi dell'orditura principale.

- B.3.4. Realizzazione, modifica o sostituzione di lucernari o abbaini in copertura di superficie  $\leq 1 \text{ m}^2$ , purché non interessino l'orditura principale, non comportino incremento del peso complessivo della parte di copertura interessata di oltre il 10% rispetto allo stato attuale e non siano necessarie opere di rinforzo strutturale.
- B.3.5. Interventi di cui alla legge regionale 7/2014 (realizzazione di linee vita per la prevenzione delle cadute dall'alto).
- B.4. Interventi che comportano modifiche alle strutture verticali senza variazioni del comportamento globale della struttura
- B.4.1. Sostituzione di architravi su aperture esistenti senza variazione della larghezza dell'apertura.
- B.4.2. Trasformazione di finestra in porta-finestra e viceversa, senza variazioni di larghezza e purché il sottofinestra non abbia funzione strutturale.
- B.4.3. Interventi su tamponature che non alterino la rigidità del telaio anche con eventuale incremento di peso  $\leq 5\%$  rispetto allo stato attuale, purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale.
- B.4.4. Realizzazione o modifica di elementi divisorii interni privi di carattere portante, di altezza  $\leq 4 \text{ m}$ .
- B.4.5. Realizzazione di singola nicchia o apertura in parete muraria portante (non reiterata nella stessa parete ed eventualmente accompagnata dai necessari rinforzi), con larghezza  $\leq 1,00 \text{ m}$  e superficie netta del foro  $\leq 1,00 \text{ m}^2$ .
- B.4.6. Riparazioni localizzate (risarciture e cuciture di singole lesioni) o chiusura di singole nicchie o aperture su pareti murarie portanti.
- B.4.7. Consolidamento delle fondazioni eseguito per parti limitate, in ogni caso non interessante più del 5% dell'area di impronta dell'intera fondazione.
- B.5. Scale, soppalchi, rampe, parapetti e recinzioni
- B.5.1. Installazione di scale o rampe con struttura leggera in legno o metallica e relativi parapetti, al servizio di una singola unità immobiliare con classe d'uso I o II ai sensi del punto 2.4.2 delle NTC.
- B.5.2. Realizzazione, all'interno di un'unità immobiliare, di singolo soppalco connesso alla struttura principale, compresi i relativi parapetti e scala di accesso, con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0,50 \text{ kN/m}^2$ , con carico variabile  $\leq 2,00 \text{ kN/m}^2$ , di superficie totale  $\leq 15 \text{ m}^2$ .
- B.5.3. Realizzazione, all'interno di edificio monopiano con destinazione d'uso artigianale o industriale, di singolo soppalco strutturalmente indipendente, compresi i relativi parapetti e scala di accesso, di altezza  $\leq 3 \text{ m}$ , di superficie  $\leq 30 \text{ m}^2$  e con carico variabile  $\leq 2,00 \text{ kN/m}^2$ . *N.B. Se i predetti parametri sono superati, si tratta di intervento di nuova costruzione (rilevante o di minore rilevanza secondo i rispettivi criteri). Se la superficie del soppalco supera il 50% di quella dell'edificio esistente, l'intervento di nuova costruzione comporta anche la necessità di adeguamento sismico dell'edificio esistente, ai sensi del punto 8.4.3 lettera d) delle NTC.*
- B.5.4. Sostituzione o modifica di parapetti in unità immobiliari aventi classe d'uso I o II ai sensi del punto 2.4.2 delle NTC.
- B.5.5. Sostituzione o modifica di recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza  $\leq 3 \text{ m}$ , comprese le relative pensiline di copertura di ingresso di superficie  $\leq 6 \text{ m}^2$ . Il limite di altezza non sussiste per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali.

#### B.6. Impianti, ascensori

- B.6.1. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici interni all'edificio, anche con eventuali aperture nei solai purché nel rispetto dei limiti di cui alla voce B.3.1., compresi i relativi vani di extra corsa inferiore e superiore nei limiti di quanto strettamente necessario.
- B.6.2. Installazione o modifica di strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione con altezza massima  $\leq 4$  m e il cui peso complessivo non sia superiore a 6,00 KN, nonché altre eventuali tipologie espressamente definite "prive di rilevanza" dal decreto legislativo 259/2003 o da altre norme statali.
- B.6.3. Installazione o modifica di strutture di sostegno di elementi facenti parte degli impianti tecnologici, che non richiedano interventi di rinforzo delle strutture portanti.

#### B.7. Demolizioni e rimozioni

- B.7.1. Demolizioni localizzate di singoli elementi e di opere accessorie che non abbiano influenza sulla sicurezza e stabilità della costruzione.

*N.B. Se la demolizione riguarda una parte di una costruzione ed eccede i limiti sopra indicati, essa costituisce intervento "di minore rilevanza": rispetto alla porzione di struttura che rimarrà dopo la demolizione, va considerata come "intervento locale" o "miglioramento sismico", secondo i criteri indicati nel paragrafo 8.4.1 delle NTC e nel Capitolo 6 delle presenti Linee Guida.*

*Se invece la demolizione riguarda un'intera costruzione isolata, non interagente con altre costruzioni, l'intervento esula dall'ambito di applicazione della Legge: infatti, in questo caso, si pone solo il problema della sicurezza nell'esecuzione dei lavori di demolizione (tema che rientra nell'ambito del decreto legislativo 81/2008), perché al termine dei lavori la struttura non esiste più.*

#### B.8. Manufatti ed elementi assimilabili

- B.8.1. Altri interventi di cui sia dimostrata l'assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci, purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.

## **8. SISTEMA INFORMATIVO “DOMUS”**

Il sistema informativo integrato “DOMUS” consente la gestione informatizzata di tutti i procedimenti amministrativi disciplinati dalla Legge, in tutte le rispettive fasi, dalla presentazione dell’istanza fino all’emanazione del provvedimento conclusivo.

Inoltre, il sistema informativo integrato “DOMUS” consente la consultazione, da parte degli aventi diritto, della documentazione relativa a procedimenti già conclusi.

Il sistema informativo integrato “DOMUS” è sviluppato, mantenuto e gestito dalla struttura regionale competente in materia di sistemi informativi, sulla base dei requisiti prestazionali e funzionali stabiliti dalla STRC.

Le istanze relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge sono presentate esclusivamente tramite il sistema informativo DOMUS, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalle presenti Linee Guida.

## 9. DENUNCIA DEI LAVORI

Nel territorio regionale, chiunque intenda eseguire nuove costruzioni o interventi sulle costruzioni esistenti è tenuto a presentarne denuncia, con contestuale istanza di autorizzazione o deposito del progetto ai sensi degli articoli 65 e 93 del DPR 380/2001 e degli articoli 8 e 8-bis della Legge, fatte salve le specifiche disposizioni relative ai lavori pubblici (attualmente contenute nell'articolo 42 comma 3 del decreto legislativo 36/2023).

La denuncia dei lavori deve essere riferita ad un'unica struttura. Se il progetto architettonico prevede la realizzazione di diversi corpi di fabbrica separati da giunti, deve essere presentata una denuncia separata per ciascuno di essi.

### 9.1. Modalità di presentazione

Le denunce dei lavori, le relative varianti e gli atti tecnici successivi (Relazione a struttura ultimata, Certificato di collaudo statico o Dichiarazione di regolare esecuzione), nonché ogni altro tipo di documento e comunicazione relativi ai procedimenti amministrativi regionali disciplinati dalla Legge, sono presentati esclusivamente tramite il sistema informativo DOMUS utilizzando la modulistica appositamente predisposta e pubblicata dalla STRC. I medesimi documenti, se presentati con qualsiasi altra modalità, sono irricevibili e non vengono presi in considerazione dalla STRC.

### 9.2. Verifica di ricevibilità

La denuncia dei lavori ed i relativi allegati sono soggetti a verifica di ricevibilità, allo scopo di limitare l'acquisizione di documentazione gravemente carente.

La verifica viene effettuata:

- in parte, automaticamente dal sistema informativo DOMUS, che non consente l'invio delle istanze carenti di alcuni elementi essenziali;
- in parte, dal personale della STRC, tramite esame sommario della documentazione sotto il profilo formale.

Se dalla verifica emerge una causa di irricevibilità, la STRC tramite il sistema informativo DOMUS emette un provvedimento negativo semplificato, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 241/1990.

In tal caso, per l'esecuzione dell'intervento è necessaria la presentazione di una nuova denuncia dei lavori. L'interessato, entro 30 giorni, può ripresentare l'istanza corretta e completa avvalendosi dell'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, senza pagare nuovamente il contributo istruttorio (è sempre dovuta, invece, l'imposta di bollo sull'istanza). Decorso il termine di 30 giorni, la presentazione di una nuova istanza è soggetta al pagamento del contributo istruttorio.

Se dalla verifica non emergono cause di irricevibilità, alla denuncia dei lavori viene assegnato un codice identificativo alfanumerico, definito "Numero Progetto", costituito dalla sigla della provincia di appartenenza del comune interessato dall'intervento, seguito da un numero progressivo e dall'anno. Il numero progetto rimane invariato anche in caso di presentazione di varianti strutturali in corso d'opera e deve essere indicato in tutte le comunicazioni relative all'intervento, fino alla conclusione dei lavori.

I soggetti coinvolti rimangono pienamente responsabili della completezza e correttezza della documentazione presentata, anche in caso di mancata rilevazione di una o più cause di irricevibilità.

In particolare, la STRC non può essere ritenuta responsabile in caso di documenti danneggiati, illeggibili, incompleti o recanti dati e informazioni erranee o non coerenti, nonché nei casi di firme errate, mancanti o apposte da soggetti non idonei.

### **9.3. Cause di irricevibilità**

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge 241/1990 e dell'art. 15, comma 1, lettera e) della Legge, sono causa di irricevibilità delle denunce dei lavori:

- a) La mancata sottoscrizione dei documenti da parte dei soggetti previsti dal DPR 380/2001, dalle NTC e dalle presenti Linee Guida, con firma digitale valida al momento dell'acquisizione al protocollo regionale;
- b) La mancanza delle procure del committente e dell'appaltatore dei lavori in favore del procuratore digitale (fatti salvi i casi di coincidenza di tali figure), regolarmente firmate tramite firma digitale o firma autografa con allegata copia del documento di identità valido del firmatario;
- c) La mancata dimostrazione del versamento del contributo istruttorio, secondo l'importo stabilito dalle presenti linee guida, o mancanza di documentazione giustificativa dell'eventuale causa di esenzione dichiarata;
- d) La mancanza dell'asseverazione del progettista strutturale;
- e) La mancanza della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del collaudatore statico, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 67 commi 8-bis e 8-ter del DPR 380/2001;
- f) La mancanza della terna di collaudatori designata dall'ordine professionale, nei casi previsti dall'art. 67 comma 4 del DPR 380/2001;
- g) La non corretta, o non univoca, o incongruente individuazione della categoria di intervento, in relazione a quanto previsto dall'art. 94-bis del DPR 380/2001;
- h) Il progetto di più strutture (la denuncia dei lavori deve essere riferita ad un'unica struttura; se il progetto architettonico prevede la realizzazione di diversi corpi di fabbrica separati da giunti, deve essere presentata una denuncia separata per ciascuno di essi).
- i) La mancanza della documentazione progettuale minima prevista dalle presenti Linee Guida;
- j) L'illeggibilità, in tutto o in parte, della documentazione presentata;
- k) La presenza, nei documenti presentati, di dati e informazioni contraddittori o incoerenti tra loro.

## 10. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E MODULISTICA

### 10.1. Contenuto della denuncia dei lavori

La denuncia dei lavori contiene obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- a) Descrizione dell'intervento;
- b) Anagrafica del committente;
- c) Anagrafica del Procuratore digitale;
- d) Anagrafica dell'appaltatore dei lavori (con indicazione delle opere di competenza, nel caso di più appaltatori);
- e) Anagrafica dei tecnici incaricati con indicazione dei rispettivi ruoli (progettista strutturale., progettista architettonico, direttore dei lavori, geologo ecc.);
- f) Anagrafica del collaudatore statico, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 67 commi 8-bis e 8-ter del DPR 380/2001;
- g) Attestazione di pagamento del contributo istruttorio di cui all'art. 14 della Legge o indicazione dell'eventuale causa di esenzione, supportata da idonea documentazione;
- h) Elenco dei documenti allegati.

Fino a quando non sarà attivata la possibilità di pagamento dell'imposta di bollo direttamente tramite il sistema informativo DOMUS, l'assolvimento dell'imposta di bollo è dimostrato tramite presentazione della dichiarazione di utilizzo del contrassegno telematico, utilizzando a tal fine l'apposita modulistica.

### 10.2. Documentazione minima da allegare alla denuncia dei lavori relativi a interventi rilevanti o di minore rilevanza

Alla denuncia devono essere allegati i documenti del progetto architettonico e strutturale. Il livello di dettaglio necessario è quello tipico del progetto esecutivo.

Nella seguente tabella viene elencato il contenuto minimo della documentazione da allegare, in relazione alla tipologia di intervento (significato delle abbreviazioni utilizzate in tabella: *NC* = nuova costruzione; *AS* = adeguamento sismico, con o senza sopraelevazione; *MS* = miglioramento sismico; *IL* = riparazione o intervento locale; *S* = da allegare sempre; *D* = da allegare solo quando necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento; *N* = non previsto).

Tipo documento	Tipo di intervento				Soggetti firmatari
	NC	AS	MS	IL	
<b>1</b> Denuncia dei lavori	S	S	S	S	Procuratore digitale
<b>2</b> Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo (se non già ricompresa nella denuncia)	S	S	S	S	Procuratore digitale
<b>3</b> Procura del committente in favore del procuratore digitale (se non coincidenti)	S	S	S	S	Committente Procuratore digitale
<b>4</b> Procura dell'appaltatore dei lavori in favore del procuratore digitale (se non coincidenti)	S	S	S	S	Appaltatore dei lavori Procuratore digitale

5	Dichiarazione di accettazione dell'incarico di collaudatore statico	S	S	S	N	Collaudatore statico
6	Asseverazione del progettista strutturale	S	S	S	S	Progettista strutturale Progettista strutture prefabbricate in c.a. (ove previsto)
7	Scheda sintetica relativa all'intervento	S	S	S	N	Progettista strutturale Progettista strutture prefabbricate in c.a. (ove previsto)
8	Progetto architettonico	S	S	S	S	Progettista architettonico Direttore dei lavori
9	Relazione tecnica illustrativa	S	S	S	S	Progettista strutturale Direttore dei lavori
10	Relazione sui materiali	S	S	S	S	Progettista strutturale Direttore dei lavori
11	Relazione di calcolo, corredata dei tabulati e delle rappresentazioni grafiche del modello strutturale analizzato e dei principali risultati dell'analisi	S	S	S	S	Progettista strutturale Direttore dei lavori
12	Elaborati grafici esecutivi con particolari costruttivi	S	S	S	S	Progettista strutturale Direttore dei lavori
13	Piano di manutenzione della struttura	S	S	S	S	Progettista strutturale Direttore dei lavori
14	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	S	S	D	D	Progettista strutturale Direttore dei lavori
15	Relazione geologica	S	S	D	D	Geologo Direttore dei lavori
16	Valutazione della sicurezza (8.3 NTC vigenti)	N	S	S	S	Progettista strutturale Direttore dei lavori
17	Altri documenti eventualmente ritenuti necessari	D	D	D	D	Progettista strutturale Direttore dei lavori
<b>Nel caso di opere che contengano elementi prefabbricati in c.a., sono inoltre necessari:</b>						
18	Procura dell'esecutore del montaggio degli elementi prefabbricati in favore del procuratore digitale (se non coincidenti)	S	S	S	S	Esecutore del montaggio degli elementi prefabbricati Procuratore digitale
19	Relazione di calcolo degli elementi prefabbricati	S	S	S	D	Progettista strutturale Direttore di stabilimento Direttore dei lavori Direttore del montaggio degli elementi prefabbricati (se diverso dal direttore dei lavori)
20	Elaborati grafici esecutivi dei prefabbricati, compresi i particolari costruttivi	S	S	S	D	Progettista strutturale Direttore di stabilimento Direttore dei lavori

						Direttore del montaggio degli elementi prefabbricati (se diverso dal direttore dei lavori)
--	--	--	--	--	--	--

In relazione al contenuto minimo degli elaborati si applica quanto stabilito dal capitolo 10 delle NTC e dal relativo capitolo 10 della Circolare. Inoltre, per quanto riguarda la relazione geologica e la relazione geotecnica, si applica quanto stabilito dai paragrafi 6.2.1 e 6.2.2 delle NTC e dai relativi paragrafi C6.2.1 e C6.2.2 della Circolare.

### 10.3. Documentazione minima da allegare alla denuncia dei lavori relativi a interventi privi di rilevanza

Nella seguente tabella viene elencato il contenuto minimo della documentazione tecnica da presentare al comune competente per territorio (significato delle abbreviazioni utilizzate in tabella: S = da allegare sempre; D = da allegare solo quando necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento; N = non previsto).

Tipo documento		Necessità	Soggetti firmatari
1	Asseverazione sulla rilevanza dell'intervento e sul rispetto delle NTC (eventualmente ricompresa nella modulistica relativa al titolo abilitativo)	S	Progettista
2	Progetto strutturale costituito almeno da elaborati grafici e relazione tecnica, secondo quanto previsto dalle NTC	S	Progettista Direttore dei lavori
3	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	D	Progettista Direttore dei lavori
4	Relazione geologica	D	Geologo Direttore dei lavori
5	Altri documenti eventualmente ritenuti necessari	D	Progettista Direttore dei lavori

### 10.4. Modulistica

I moduli da utilizzare per tutte le istanze e le comunicazioni inerenti ai procedimenti di competenza regionale previsti dalla Legge sono predisposti dalla STRG e sono pubblicati nel sito istituzionale della Regione Marche, all'interno della sezione tematica dedicata alle costruzioni in zone sismiche, oppure sono implementati direttamente nel sistema informativo DOMUS.

## **11. AUTORIZZAZIONE SISMICA**

### **11.1. Istanza**

L'istanza di autorizzazione è presentata contestualmente alla denuncia dei lavori di cui al capitolo 9.

Poiché l'autorizzazione è soggetta all'imposta di bollo, il relativo obbligo è assolto dal richiedente all'atto della presentazione dell'istanza.

### **11.2. Procedimento**

Se dalla verifica di ricevibilità di cui al paragrafo 9.2 non emergono cause di irricevibilità, la STRC comunica al procuratore digitale e al comune l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990.

L'autorizzazione sismica, che può contenere prescrizioni, è rilasciata dal dirigente della STRC o suo sostituto, entro il termine previsto dall'art. 94, comma 2, del D.P.R. 380/2001 decorrente dalla data di presentazione della richiesta.

Il responsabile del procedimento può richiedere agli interessati i chiarimenti necessari, nonché l'eliminazione di eventuali irregolarità e vizi formali, l'integrazione della documentazione presentata. Tale richiesta sospende il procedimento (ai sensi della legge 241/1990 art 2 comma 7) per un massimo di 30 giorni. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Gli eventuali motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza sono comunicati dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990.

Il provvedimento conclusivo, che dispone l'autorizzazione o il diniego, è emanato dal dirigente della STRC per mezzo del sistema informativo DOMUS.

Qualora, durante l'istruttoria, il richiedente presenti un'integrazione volontaria, che aggiunga nuovi elementi o modifichi quanto presentato e quindi richieda ulteriori valutazioni istruttorie, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento di tale integrazione.

## **12. DEPOSITO DEL PROGETTO**

### **12.1. Istanza**

L'istanza di deposito del progetto è presentata contestualmente alla denuncia dei lavori di cui al capitolo 9.

### **12.2. Attestato di deposito**

Se dalla verifica di ricevibilità di cui al paragrafo 9.2 non emergono cause di irricevibilità, la STRC entro il termine di 30 giorni emette l'attestato di deposito di cui all'articolo 8-bis della Legge, tramite il sistema informativo DOMUS.

### **12.3. Controllo a campione**

Nel mese successivo a quello in cui viene emesso l'attestato di deposito, la STRC estrae il campione da sottoporre a controllo, secondo quanto stabilito dall'art. 8-bis della Legge.

La STRC comunica al procuratore digitale e al comune, tramite il sistema informativo DOMUS, l'avvio del procedimento di controllo a campione e il funzionario responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento può richiedere agli interessati i chiarimenti necessari, nonché l'eliminazione di eventuali irregolarità e vizi formali e l'integrazione della documentazione presentata. Tale richiesta sospende il procedimento (ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge 241/90) per una sola volta e per un massimo di 30 giorni. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Se il progetto estratto è una variante, il controllo riguarda l'intero progetto.

Se durante l'esecuzione del controllo viene presentata una variante, anch'essa è oggetto di controllo. In tal caso, la presentazione della variante interrompe il termine per la conclusione del procedimento di controllo, che ricomincia a decorrere per intero dalla data di emissione dell'attestato di deposito della variante.

Se dal controllo emergono violazioni delle NTC, la STRC informa l'Autorità Giudiziaria ai sensi degli articoli 96 e seguenti del DPR 380/2001.

In caso contrario, la STRC comunica al procuratore digitale e al comune competente per territorio, tramite il sistema informativo DOMUS, la conclusione del procedimento di controllo, da cui non sono emerse violazioni delle NTC. I soggetti coinvolti rimangono in ogni caso pienamente responsabili del rispetto degli obblighi stabiliti dal DPR 380/2001 e dalle NTC, anche per quanto non riscontrabile o riscontrato nell'ambito del controllo eseguito.

### **12.4. Controlli in cantiere e altri controlli documentali**

La STRC può effettuare controlli in cantiere durante tutta la durata dei lavori.

Oltre ai controlli a campione obbligatori di cui al paragrafo 12.3, la STRC ha facoltà di sottoporre a controllo qualsiasi altro progetto depositato, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o d'iniziativa.

## 13. SOPRAELEVAZIONI

### 13.1. Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 90 del DPR 380/2001, si intende per sopraelevazione un incremento dell'altezza di un edificio, di norma con aumento del numero di piani.

L'intervento di sopraelevazione comporta l'obbligo di adeguamento della costruzione.

Le NTC specificano, al paragrafo 8.4.3, che non costituisce sopraelevazione una variazione dell'altezza dell'edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile.

La Circolare, al punto C8.4.3, specifica ulteriormente che non costituisce sopraelevazione una variazione dell'altezza dell'edificio dovuta a variazioni della copertura che non comportino incrementi "significativi" di superficie abitabile (da intendersi come "superficie utile" di cui alla voce n. 14 dell'Allegato A allo schema di regolamento edilizio tipo recepito con legge regionale 8/2018).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non costituiscono sopraelevazione:

- a) Gli incrementi di altezza dell'edificio dovuti esclusivamente all'aumento dello spessore del solaio di copertura, ad esempio per esigenze di realizzazione di cordoli o coibentazione, purché non superiori a 0,50 m.
- b) La sostituzione parziale o totale del solaio di copertura, eventualmente con modifiche geometriche, inclusa la trasformazione di coperture a falde in coperture piane, a condizione che dalla trasformazione non derivi un aumento della superficie utile del piano sottotetto maggiore del 15%.
- c) L'ampliamento del piano attico senza incrementi di altezza della copertura, fatto salvo quanto previsto al punto a);
- d) L'installazione sulla copertura di elementi quali antenne, canne fumarie, linee vita, pannelli solari termici o fotovoltaici, etc.;
- e) L'installazione sulla copertura piana di pergole ricadenti nel punto B.1.3 dell'elenco degli interventi "privi di rilevanza", di cui al capitolo 7 delle presenti Linee Guida.

### 13.2. Istanza

L'istanza per l'ottenimento della certificazione prevista dall'art. 90 comma 2 del DPR 380/2001 relativa ad un intervento di sopraelevazione è presentata contestualmente alla denuncia dei lavori di cui al capitolo 9.

Poiché il certificato di idoneità alla sopraelevazione è soggetto all'imposta di bollo, il relativo obbligo è assolto all'atto della presentazione dell'istanza.

### 13.3. Procedimento

Se l'intervento di sopraelevazione è "rilevante" nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge l'autorizzazione sismica ha il valore e gli effetti della certificazione prevista dall'art. 90 comma 2 del DPR 380/2001.

Se l'intervento di sopraelevazione è "di minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici, a seguito della verifica di ricevibilità di cui al paragrafo 10.2 la STRC comunica al procuratore digitale e al comune, tramite il sistema informativo DOMUS, l'avvio del procedimento per il rilascio del certificato di idoneità alla sopraelevazione e il funzionario responsabile del procedimento.

L'istruttoria viene svolta con modalità analoghe a quelle previste per l'autorizzazione sismica di cui al capitolo 11.

Se l'esito dell'istruttoria è favorevole, la STRC, tramite il sistema informativo DOMUS, emette il certificato di idoneità alla sopraelevazione, che ha anche il valore e gli effetti dell'attestato di deposito di cui al paragrafo 12.2. Altrimenti la STRC, tramite il sistema informativo DOMUS, emette il provvedimento motivato di diniego, previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990.

## 14. VARIANTI AL PROGETTO STRUTTURALE

### 14.1. Varianti sostanziali e non sostanziali

Ai sensi dell'art. 94-bis comma 2 del DPR 380/2001 e secondo le linee guida di cui al Decreto Ministeriale 30/04/2020 (G.U. n. 124 del 15/05/2020), per distinguere le varianti sostanziali da quelle non sostanziali si può fare riferimento ai medesimi criteri che distinguono le riparazioni o interventi locali dal miglioramento o adeguamento sismico.

Più in particolare, una variante si può definire non sostanziale se:

- a) interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale, il taglio alla base, le caratteristiche di sollecitazione massime sugli elementi strutturali;
- b) riguarda la realizzazione di interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici.

Costituiscono varianti non sostanziali, senza necessità di dimostrazione esplicita del rispetto dei criteri sopra descritti, quelle riconducibili alle seguenti fattispecie:

- N.1) modifica dei particolari esecutivi dei solai, che non implichi il cambio della loro tipologia, delle orditure e della massa;
- N.2) modifica ai fili fissi ed alle quote di interpiano, purché non superiore al 5% dell'interasse rispetto all'elemento strutturale più vicino e comunque non superiore a 0,20 m;
- N.3) modesto spostamento di aperture in pareti di strutture in cemento armato, muratura o legno, senza variazione dimensionale dell'apertura e purché ciò non comporti il disallineamento con le aperture agli altri piani;
- N.4) inserimento, modifica o eliminazione di elementi strutturali secondari, non facenti parte del sistema strutturale sismo-resistente, purché ciò non comporti una variazione della massa sismica di piano maggiore del 5%;
- N.5) realizzazione o modifica di aperture nei solai, che non determinino un'apprezzabile variazione della rigidità dell'impalcato nel proprio piano;
- N.6) modifica dei collegamenti tra elementi strutturali in acciaio o in legno, purché ciò non comporti modifiche dello schema statico adottato per l'analisi strutturale ed influenzi solo le verifiche dei collegamenti stessi;
- N.7) realizzazione della costruzione in una posizione diversa da quella inizialmente prevista, a condizione che la nuova area di sedime abbia identiche caratteristiche del terreno di fondazione, non presenti nuovi o maggiori elementi di rischio e in ogni caso lo spostamento sia minore di 5 m.

Per contro, sono da considerare varianti sostanziali quelle che modificano in modo significativo il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso.

Costituiscono in ogni caso varianti sostanziali quelle che riguardano le seguenti fattispecie:

- S.1) modifica del sistema costruttivo adottato;
- S.2) modifica del tipo di materiale impiegato per la realizzazione del sistema strutturale sismo-resistente;
- S.3) modifica della tipologia delle fondazioni;
- S.4) introduzione di sopraelevazioni, ampliamenti, variazioni del numero dei piani entro o fuori terra;
- S.5) creazione o eliminazione di giunti strutturali;

- S.6) modifica del sistema strutturale sismo-resistente che comporta una variazione del fattore di comportamento  $q$ ;
- S.7) variazione della rigidità nel proprio piano di uno o più solai, tale da comportare la modifica della schematizzazione da piano rigido a deformabile o viceversa;
- S.8) modifiche significative delle dimensioni, delle sezioni, delle armature o della posizione degli elementi strutturali che fanno parte del sistema sismo-resistente;
- S.9) modifiche in aumento della classe d'uso o della vita nominale della costruzione;
- S.10) modifica della tipologia di intervento, secondo la classificazione individuata nel paragrafo 8.4 delle NTC (adeguamento, miglioramento, riparazione o intervento locale).

Ai sensi dell'art. 94-bis comma 2 del DPR 380/2001, le varianti di carattere non sostanziale non sono soggette né all'autorizzazione sismica preventiva né al preavviso scritto. Tali varianti devono essere comunicate prima della conclusione dei lavori, utilizzando l'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, che rilascia automaticamente una ricevuta di avvenuta protocollazione, ferma restando la facoltà di eventuale controllo da parte della STRC.

La non sostanzialità della variante è asseverata dal progettista strutturale e dal direttore dei lavori.

Le istanze relative alle varianti sostanziali sono presentate tramite il sistema informativo DOMUS con modalità analoghe a quelle relative alla denuncia iniziale.

#### **14.2. Documentazione minima da allegare alle varianti relative a interventi rilevanti o di minore rilevanza**

In caso di variante, i documenti da allegare sono quelli modificati rispetto al progetto già presentato. Inoltre, sono sempre necessari i seguenti documenti:

- a) in caso di variante sostanziale ad un progetto già inserito nel sistema informativo DOMUS:
  - i. denuncia dei lavori
  - ii. dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo
  - iii. asseverazione del progettista strutturale
  - iv. scheda sintetica relativa all'intervento
  - v. relazione tecnica illustrativa
  
- b) in caso di prima variante sostanziale ad un progetto cartaceo (intervento iniziato prima del 01/01/2020):
  - i. denuncia dei lavori
  - ii. dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo
  - iii. procura del committente in favore del procuratore digitale (a meno che i soggetti non coincidano)
  - iv. procura dell'appaltatore in favore del procuratore digitale (a meno che i soggetti non coincidano)
  - v. asseverazione del progettista
  - vi. scheda sintetica relativa all'intervento
  - vii. relazione tecnica illustrativa
  
- c) in caso di variante non sostanziale:
  - i. relazione tecnica illustrativa
  - ii. asseverazione del progettista strutturale relativa alla non sostanzialità della variante

## **15. COORDINAMENTO CON ALTRI PROCEDIMENTI**

I provvedimenti previsti dalla Legge riguardano esclusivamente il rispetto delle norme per le costruzioni in zone sismiche. Essi prescindendo da ogni altro aspetto, vincolo o requisito incidente sulla effettiva realizzabilità degli interventi e fanno salve le competenze delle altre amministrazioni e delle altre strutture organizzative della Giunta regionale, nonché i diritti dei terzi.

In nessun caso i provvedimenti previsti dalla Legge possono essere considerati assorbenti di altri permessi, autorizzazioni, concessioni o atti d'assenso comunque denominati.

### **15.1. Coordinamento con i procedimenti amministrativi comunali**

I comuni assicurano il coordinamento dei procedimenti amministrativi di propria competenza con i procedimenti previsti dalla Legge, verificando in particolare che:

- a) i lavori relativi ad interventi "rilevanti" e "di minore rilevanza" non inizino in assenza, rispettivamente, dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della Legge e dell'attestato di deposito di cui all'articolo 8-bis della Legge;
- b) le segnalazioni certificate di agibilità siano corredate dei riferimenti al certificato di collaudo o alla dichiarazione di regolare esecuzione, di cui all'articolo 10 della Legge.
- c) i titoli abilitativi in sanatoria siano rilasciati solo a seguito del corretto espletamento delle procedure previste dagli articoli 12-ter e 12-quater della Legge.

### **15.2. Coordinamento con procedimenti autorizzativi unici**

Nei casi in cui i procedimenti previsti dalla Legge siano connessi a procedimenti autorizzativi unici, il richiedente può, in alternativa:

- a) effettuare gli adempimenti previsti dalla Legge, secondo le modalità previste dalle presenti Linee Guida e con particolare riferimento alla presentazione dell'istanza e della necessaria documentazione tramite il sistema informativo DOMUS, contestualmente alla presentazione dell'istanza per il procedimento autorizzativo unico;
- b) riservarsi di effettuare gli adempimenti previsti dalla Legge prima dell'inizio dei lavori: in tal caso, il provvedimento autorizzativo unico è rilasciato con la prescrizione di effettuare tali adempimenti prima dell'inizio dei lavori.

## **16. ESECUZIONE E CONCLUSIONE DEI LAVORI**

Nei cantieri, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, sono conservati, anche con modalità informatiche, i progetti e le relative varianti autorizzate dalla STRC, a disposizione degli incaricati dei controlli e della vigilanza.

Il direttore dei lavori e il collaudatore esercitano le funzioni e ed effettuano gli adempimenti previsti dal DPR 380/2001 e dalle NTC, secondo le modalità previste dalla Legge e dalle presenti Linee Guida.

### **16.1. Sostituzione dei soggetti coinvolti**

Durante l'esecuzione dei lavori, l'eventuale sostituzione del direttore dei lavori, del collaudatore, dell'appaltatore o del committente è comunicata dal procuratore digitale, utilizzando l'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS e la relativa modulistica e specificando lo stato di avanzamento dei lavori.

Comunicazioni di sostituzione dei soggetti coinvolti effettuate da soggetti diversi dal procuratore digitale o con modalità diverse dall'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS (compresa l'eventuale allegazione a varianti progettuali, DRE, RSU o collaudo) sono irricevibili e non producono effetti.

Pertanto il direttore dei lavori, il collaudatore o l'appaltatore, qualora intendano rinunciare all'incarico, debbono informare il committente, per la nomina dei nuovi soggetti secondo la procedura sopra descritta.

### **16.2. Relazione a Struttura Ultimata (RSU)**

Il direttore dei lavori presenta la RSU di cui all'art. 65 comma 6 del DPR 380/2001 tramite l'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, utilizzando l'apposita modulistica e allegando:

- La documentazione prevista dall'art. 65 comma 6 del DPR 380/2001;
- La dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo (fino a quando non verrà reso possibile l'assolvimento direttamente tramite il sistema informativo DOMUS).

Resta fermo l'obbligo, posto in capo al direttore dei lavori dall'art. 65 comma 8 del DPR 380/2001, di trasmettere la RSU completa di allegati al collaudatore.

La STRC effettua una verifica di ricevibilità di carattere formale, relativa alla correttezza e completezza documentale della RSU e dei relativi allegati, senza entrare nel merito di quanto dichiarato dal direttore dei lavori sotto la sua personale responsabilità.

Sono cause di irricevibilità della RSU:

- a) La presentazione con modalità diverse dall'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS;
- b) Il riferimento ad un intervento diverso da quello in relazione al quale la RSU è stata presentata;
- c) La mancata sottoscrizione da parte del direttore dei lavori con firma digitale valida al momento dell'acquisizione al protocollo regionale;
- d) La mancanza di dati essenziali;
- e) La mancanza degli allegati previsti dall'art. 65 comma 6 del DPR 380/2001 o la manifesta insufficienza o incompletezza di tali allegati, con particolare riferimento ai certificati di prova dei materiali in relazione ai controlli di accettazione minimi previsti dalle NTC;
- f) L'allegazione di certificati privi di firma digitale in corso di validità, a meno che il direttore dei lavori non dichiari che si tratta di copie conformi agli originali in proprio possesso;

- g) L'illeggibilità, in tutto o in parte, della documentazione presentata;
- h) Il mancato utilizzo dell'apposita modulistica;
- i) La presenza, nei documenti presentati, di dati e informazioni contraddittori o incoerenti tra loro.

Se non vengono rilevate cause di irricevibilità, la STRC entro il termine di 30 giorni emette l'attestato di deposito di cui all'articolo 10 comma 1 della Legge, tramite il sistema informativo DOMUS.

Il direttore dei lavori rimane comunque pienamente responsabile della completezza e correttezza della documentazione presentata, anche in caso di mancata rilevazione di una o più cause di irricevibilità, nonché del rispetto sostanziale degli obblighi stabiliti dal DPR 380/2001 e dalle NTC.

### **16.3. Dichiarazione di regolare esecuzione (DRE)**

Nei casi di cui all'articolo 10 comma 3 della Legge (riparazioni e interventi locali su costruzioni esistenti e interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici) non sono previsti né la RSU (ai sensi dell'art. 65 comma 8-bis del DPR 380/2001) né il collaudo (ai sensi dell'art. 67 commi 8-bis e 8-ter del DPR 380/2001).

In questi casi, a conclusione dell'intervento, il direttore dei lavori presenta la DRE di cui all'art. 67 commi 8-bis e 8-ter del DPR 380/2001 tramite l'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, allegando la dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo (fino a quando non verrà reso possibile l'assolvimento direttamente tramite il sistema informativo DOMUS).

È facoltà del direttore dei lavori, anche se non obbligatorio, allegare alla DRE la documentazione prevista dall'art. 65 comma 6 del DPR 380/2001 o eventuale altra documentazione.

All'atto della presentazione della DRE, il sistema informativo DOMUS rilascia automaticamente una ricevuta, che indica il numero di protocollo attribuito.

Entro i 30 giorni successivi, la STRC effettua una verifica di ricevibilità di carattere formale, relativa alla correttezza e completezza documentale della DRE, senza entrare nel merito di quanto dichiarato dal direttore dei lavori sotto la sua personale responsabilità.

Sono cause di irricevibilità della DRE:

- a) La presentazione con modalità diverse dall'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS;
- b) La mancata sottoscrizione da parte del direttore dei lavori con firma digitale valida al momento dell'acquisizione al protocollo regionale;
- c) La mancanza di dati essenziali;
- d) Il riferimento ad un intervento diverso da quello in relazione al quale la DRE è stata presentata.

Se non vengono rilevate cause di irricevibilità, il sistema informativo DOMUS contrassegna l'intervento come concluso, non consentendo ulteriori operazioni.

### **16.4. Collaudo**

Dopo l'emissione dell'attestato di deposito della RSU, il collaudatore, entro 60 giorni, presenta il certificato di collaudo statico tramite di cui all'art. 67 del DPR 380/2001 l'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, utilizzando l'apposita modulistica e allegando:

- La dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo (fino a quando non verrà reso possibile l'assolvimento direttamente tramite il sistema informativo DOMUS);
- Eventuale documentazione relativa ad accertamenti compiuti dal collaudatore.

All'atto della presentazione del collaudo, il sistema informativo DOMUS rilascia automaticamente una ricevuta, che indica il numero di protocollo attribuito.

Entro i 30 giorni successivi, la STRC effettua una verifica di ricevibilità di carattere formale, relativa alla correttezza e completezza formale del collaudo e degli eventuali allegati, senza entrare nel merito di quanto dichiarato dal collaudatore sotto la sua personale responsabilità.

Sono cause di irricevibilità del collaudo:

- a) La presentazione con modalità diverse dall'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS;
- b) La mancata sottoscrizione da parte del collaudatore con firma digitale valida al momento dell'acquisizione al protocollo regionale;
- c) La mancanza di elementi essenziali;
- d) Il riferimento ad un intervento diverso da quello in relazione al quale il collaudo è stato presentato;
- e) L'inserimento di prescrizioni o condizioni alle quali viene subordinato l'esito del collaudo;
- f) La presentazione del collaudo prima dell'emissione dell'attestato di deposito della RSU.

Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 67 comma 5 del DPR 380/2001 viene computato a decorrere dalla data di emissione dell'attestato di deposito della RSU.

Se non vengono rilevate cause di irricevibilità, il sistema informativo DOMUS contrassegna l'intervento come concluso, non consentendo ulteriori operazioni.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza da parte dei comuni e prevenire violazioni dell'articolo 75 del DPR 380/2001, il collaudo parziale previsto dall'articolo 67 comma 6 del DPR 380/2001 è possibile solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati, previa valutazione della STRC.

#### **16.5. Consultazione dei documenti relativi all'intervento dopo la sua conclusione**

Dopo la conclusione dell'intervento, i soggetti coinvolti possono continuare a visualizzare la relativa documentazione nel sistema informativo DOMUS per un periodo la cui durata è stabilita dalla STRC.

Trascorso tale periodo, per la consultazione è necessario presentare alla STRC una richiesta di accesso ai sensi del Capo V della legge 241/1990.

## 17. TOLLERANZE COSTRUTTIVE

L'istanza di cui all'articolo 12-bis della Legge è presentata tramite il sistema informativo DOMUS dal tecnico abilitato di cui all'art. 34-bis comma 3-bis del DPR 380/2001, che assume il ruolo di procuratore digitale ai sensi delle presenti Linee Guida.

L'istanza non può riguardare immobili per i quali siano in corso lavori strutturali.

### 17.1. Documentazione da allegare all'istanza

All'istanza sono allegati:

- a) L'asseverazione inerente alla rilevanza dell'intervento nei riguardi della pubblica incolumità e al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, di cui all'articolo 12-bis comma 4 lettera a) della Legge. Tale asseverazione, di norma, è riferita all'intera unità strutturale, così come definita dal paragrafo 8.7.1 delle NTC, a meno che le tolleranze non si riferiscano ad elementi che hanno influenza limitata ad una porzione della struttura. Ai fini di tale valutazione si può fare riferimento ai criteri per l'individuazione degli interventi locali.
- b) Gli elaborati di cui all'articolo 12-bis comma 4 lettera b) della Legge, elencati nella seguente tabella (significato delle abbreviazioni utilizzate in tabella: S = da allegare sempre; D = da allegare solo quando necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento):

Tipo documento		Necessità	Soggetti firmatari
1	Procura del proprietario dell'immobile in favore del tecnico che presenta l'istanza (se non coincidenti)	S	Attuale proprietario dell'immobile Tecnico che presenta l'istanza
2	Elaborati grafici atti a individuare e descrivere compiutamente le opere di cui trattasi, dal punto di vista geometrico, strutturale e materico	S	Tecnico che presenta l'istanza
3	Relazione tecnica contenente almeno: descrizione delle opere di cui trattasi, caratteristiche dei materiali e risultati delle eventuali indagini eseguite, esposizione dell'analisi strutturale e delle verifiche svolte	S	Tecnico che presenta l'istanza
4	Altri documenti eventualmente ritenuti necessari	D	Tecnico che presenta l'istanza

### 17.2. Procedimento

L'istanza ed i relativi allegati sono soggetti a verifica di ricevibilità, allo scopo di limitare l'acquisizione di documentazione gravemente carente.

La verifica viene effettuata:

- in parte, automaticamente dal sistema informativo DOMUS, che non consente l'invio delle istanze carenti di alcuni elementi essenziali;
- in parte, dal personale della STRC, tramite esame sommario della documentazione sotto il profilo formale.

Se dalla verifica emerge una causa di irricevibilità, la STRC tramite il sistema informativo DOMUS emette un provvedimento negativo semplificato, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 241/1990.

In tal caso, entro 30 giorni, l'interessato può ripresentare l'istanza corretta e completa avvalendosi dell'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, senza pagare nuovamente il contributo istruttorio (è sempre dovuta, invece, l'imposta di bollo sull'istanza). Decorso il termine di 30 giorni, la presentazione di una nuova istanza è soggetta al pagamento del contributo istruttorio.

Se dalla verifica non emergono cause di irricevibilità, all'istanza viene assegnato un codice identificativo alfanumerico. Successivamente:

- se l'istanza riguarda un intervento "rilevante" o una sopraelevazione, la STRC comunica l'avvio del procedimento di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 12-bis comma 1 della Legge. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capitolo 11 delle presenti Linee Guida.
- se l'istanza riguarda un intervento "di minore rilevanza", la STRC emette un attestato di deposito e successivamente esegue un controllo a campione, secondo quanto previsto dall'articolo 12-bis comma 2 della Legge. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capitolo 12 delle presenti Linee Guida.

I soggetti coinvolti rimangono pienamente responsabili della completezza e correttezza della documentazione presentata, anche in caso di mancata rilevazione di una o più cause di irricevibilità. In particolare, la STRC non può essere ritenuta responsabile in caso di documenti danneggiati, illeggibili, incompleti o recanti dati e informazioni erranee o non coerenti, nonché nei casi di firme errate, mancanti o apposte da soggetti non idonei.

### **17.3. Cause di irricevibilità**

Si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti al paragrafo 9.3 delle presenti Linee Guida.

## 18. ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' NELLE IPOTESI DI PARZIALI DIFFORMITA' E VARIAZIONI ESSENZIALI

Ai sensi dell'art. 32 del DPR 380/2001, la violazione delle norme per le costruzioni in zone sismiche costituisce variazione essenziale. Pertanto, in presenza di tali violazioni si applica il procedimento di cui all'articolo 12-ter della Legge, ad eccezione dei casi di assenza di titolo abilitativo (di cui alla Parte I, Titolo II del DPR 380/2001) o di totale difformità rispetto a tale titolo.

Per quanto attiene agli aspetti inerenti alla sicurezza strutturale, le procedure previste dall'articolo 12-ter della Legge si applicano in tutti i casi di sanatoria o mantenimento di opere abusive previsti dal DPR 380/2001, eccezion fatta per i casi disciplinati dall'art. 36 del DPR /2001, ai quali si applica il procedimento previsto dall'articolo 12-quater della Legge.

L'istanza di cui all'articolo 12-ter della Legge è presentata tramite il sistema informativo DOMUS dal tecnico abilitato di cui all'art. 34-bis comma 3-bis del DPR 380/2001, che assume il ruolo di procuratore digitale ai sensi delle presenti Linee Guida.

### 18.1. Documentazione da allegare all'istanza

All'istanza sono allegati:

- a) L'asseverazione inerente alla rilevanza dell'intervento nei riguardi della pubblica incolumità e al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, di cui all'articolo 12-bis comma 4 lettera a) della Legge. Tale asseverazione, di norma, è riferita all'intera unità strutturale, così come definita dal paragrafo 8.7.1 delle NTC, a meno che le violazioni non si riferiscano ad elementi che hanno influenza limitata ad una porzione della struttura. Ai fini di tale valutazione si può fare riferimento ai criteri per l'individuazione degli interventi locali.
- b) Gli elaborati di cui all'articolo 12-bis comma 4 lettera b) della Legge elencati nella seguente tabella (significato delle abbreviazioni utilizzate in tabella: S = da allegare sempre; D = da allegare solo quando necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento):

	Tipo documento	Necessità	Soggetti firmatari
1	Procura del proprietario dell'immobile in favore del tecnico che presenta l'istanza (se non coincidenti)	S	Attuale proprietario dell'immobile Tecnico che presenta l'istanza
2	Elaborati grafici atti a individuare e descrivere compiutamente le opere di cui trattasi, dal punto di vista geometrico, strutturale e materico	S	Tecnico che presenta l'istanza
3	Relazione tecnica contenente almeno: descrizione delle opere di cui trattasi, caratteristiche dei materiali e risultati delle eventuali indagini eseguite, esposizione dell'analisi strutturale e delle verifiche svolte	S	Tecnico che presenta l'istanza
4	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	D	Tecnico che presenta l'istanza
5	Relazione geologica	D	Tecnico che presenta l'istanza
6	Relazione a struttura ultimata	D	Tecnico che presenta l'istanza
7	Certificato di collaudo	D	Tecnico che presenta l'istanza
8	Altri documenti eventualmente ritenuti necessari	D	Tecnico che presenta l'istanza

<b>Solo nel caso in cui sia previsto un intervento conformativo, di cui all'art. 12-ter comma 2 della Legge:</b>			
<b>9</b>	Procura dell'appaltatore dei lavori in favore del tecnico abilitato che presenta l'istanza (se non coincidenti)	D	Appaltatore dei lavori Tecnico che presenta l'istanza
<b>10</b>	Progetto strutturale dell'intervento diretto a rimuovere le opere che costituiscono parziali difformità o a rendere tali opere conformi alle NTC vigenti al momento della presentazione dell'istanza, secondo i contenuti minimi previsti al capitolo 11 delle presenti Linee Guida	D	Tecnico che presenta l'istanza Direttore dei lavori
<b>11</b>	Valutazione della sicurezza rispetto alle norme tecniche attuali (paragrafo 8.3 NTC)	D	Tecnico che presenta l'istanza
<b>12</b>	Relazione geologica	D	Geologo Direttore dei lavori

La RSU e il certificato di collaudo vanno allegati nel caso in cui essi, pur se necessari in relazione all'intervento, non sono mai stati presentati.

Nel caso in cui non venga asseverato il rispetto delle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, è necessario allegare il progetto dell'intervento conformativo di cui all'art. 12-ter comma 2 della Legge oppure la valutazione della sicurezza di cui al paragrafo 8.3 NTC, che dimostri che la struttura è già adeguata alle NTC vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

L'eventuale intervento conformativo può essere eseguito solo dopo la definizione del procedimento penale e previa acquisizione, da parte del proponente, di ogni altra autorizzazione, permesso o titolo abilitativo eventualmente necessario, nel rispetto dei diritti dei terzi.

## **18.2. Procedimento**

L'istanza ed i relativi allegati sono soggetti a verifica di ricevibilità, allo scopo di limitare l'acquisizione di documentazione gravemente carente.

La verifica viene effettuata:

- in parte, automaticamente dal sistema informativo DOMUS, che non consente l'invio delle istanze carenti di alcuni elementi essenziali;
- in parte, dal personale della STRC, tramite esame sommario della documentazione sotto il profilo formale.

Se dalla verifica emerge una causa di irricevibilità, la STRC tramite il sistema informativo DOMUS emette un provvedimento negativo semplificato, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 241/1990.

In tal caso, entro 30 giorni, l'interessato può ripresentare l'istanza corretta e completa avvalendosi dell'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, senza pagare nuovamente il contributo istruttorio (è sempre dovuta, invece, l'imposta di bollo sull'istanza). Decorso il termine di 30 giorni, la presentazione di una nuova istanza è soggetta al pagamento del contributo istruttorio.

Se dalla verifica non emergono cause di irricevibilità, all'istanza viene assegnato un codice identificativo alfanumerico. Successivamente:

- se l'istanza riguarda un intervento "rilevante" o una sopraelevazione, la STRC comunica l'avvio del procedimento di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 12-bis comma 1 della Legge. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capitolo 11 delle presenti Linee Guida.
- se l'istanza riguarda un intervento "di minore rilevanza", la STRC emette un attestato di deposito e successivamente esegue un controllo a campione, secondo quanto previsto dall'articolo 12-bis comma 2 della Legge. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capitolo 12 delle presenti Linee Guida.

I soggetti coinvolti rimangono pienamente responsabili della completezza e correttezza della documentazione presentata, anche in caso di mancata rilevazione di una o più cause di irricevibilità. In particolare, la STRC non può essere ritenuta responsabile in caso di documenti danneggiati, illeggibili, incompleti o recanti dati e informazioni erranee o non coerenti, nonché nei casi di firme errate, mancanti o apposte da soggetti non idonei.

### **18.3. Cause di irricevibilità**

Si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti al paragrafo 9.3 delle presenti Linee Guida.

### **18.4. Segnalazione all'Autorità Giudiziaria**

Ai sensi dell'articolo 96 del DPR 380/2001 e dell'articolo 13 comma 2-ter della Legge, la STRC comunica mensilmente all'Autorità Giudiziaria le violazioni delle norme per le costruzioni in zone sismiche in relazioni alle quali, nel mese precedente, sono state presentate istanze di accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 12-ter della legge.

In relazione alle istanze concernenti interventi "di minore rilevanza" che non sono risultate incluse nel campione estratto per il controllo, viene trasmessa all'Autorità Giudiziaria l'asseverazione del tecnico abilitato, allegando l'eventuale verbale di accertamento del comune, se disponibile.

In relazione alle istanze concernenti:

- interventi "di minore rilevanza" che sono risultate incluse nel campione estratto per il controllo
- interventi "rilevanti"
- sopraelevazioni

viene trasmesso all'Autorità Giudiziaria, oltre all'asseverazione del tecnico abilitato e all'eventuale il verbale di accertamento del comune, anche l'esito del controllo di merito eseguito dalla STRC. Tale controllo riguarda anche l'eventuale progetto di intervento conformativo, laddove presente.

Le valutazioni della STRC riguardano esclusivamente l'ambito della sicurezza strutturale; sono fatte salve le competenze delle altre amministrazioni, nonché i diritti dei terzi.

## 19. ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' NELLE IPOTESI DI ASSENZA DI TITOLO O TOTALE DIFFORMITA'

Il procedimento previsto dall'articolo 12-quater della Legge si applica nel caso di violazione delle norme per le costruzioni in zone sismiche concomitante con l'assenza di titolo abilitativo (di cui alla Parte I, Titolo II del DPR 380/2001) o di totale difformità rispetto a tale titolo.

L'istanza di controllo cui all'articolo 12-quater della Legge è presentata tramite il sistema informativo DOMUS dal tecnico abilitato che assume il ruolo di procuratore digitale ai sensi delle presenti Linee Guida.

### 19.1. Documentazione da allegare all'istanza

All'istanza sono allegati:

- c) L'asseverazione inerente alla rilevanza dell'intervento nei riguardi della pubblica incolumità e al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, di cui all'articolo 12-quater comma 1 lettera a) della Legge. Tale asseverazione è riferita all'intera unità strutturale.
- d) Gli elaborati di cui all'articolo 12-bis comma 4 lettera b) della Legge elencati nella seguente tabella (significato delle abbreviazioni utilizzate in tabella: S = da allegare sempre; D = da allegare solo quando necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento):

Tipo documento		Necessità	Soggetti firmatari
1	Procura del proprietario dell'immobile in favore del tecnico che presenta l'istanza (se non coincidenti)	S	Attuale proprietario dell'immobile Tecnico che presenta l'istanza
2	Elaborati grafici atti a individuare e descrivere compiutamente le opere di cui trattasi, dal punto di vista geometrico, strutturale e materico	S	Tecnico che presenta l'istanza
3	Relazione tecnica contenente almeno: descrizione delle opere di cui trattasi, caratteristiche dei materiali e risultati delle eventuali indagini eseguite, esposizione dell'analisi strutturale e delle verifiche svolte	S	Tecnico che presenta l'istanza
4	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	S	Tecnico che presenta l'istanza
5	Relazione geologica	S	Tecnico che presenta l'istanza
6	Relazione a struttura ultimata	S	Tecnico che presenta l'istanza
7	Certificato di collaudo	S	Tecnico che presenta l'istanza
8	Altri documenti eventualmente ritenuti necessari	D	Tecnico che presenta l'istanza
<b>Solo nel caso in cui sia previsto un intervento conformativo, di cui all'art. 12-quater comma 2 della Legge:</b>			
9	Procura dell'appaltatore dei lavori in favore del tecnico abilitato che presenta l'istanza (se non coincidenti)	D	Appaltatore dei lavori Tecnico che presenta l'istanza
10	Progetto strutturale dell'intervento diretto a rimuovere le opere che costituiscono parziali difformità o a rendere tali opere conformi alle NTC vigenti al momento della presentazione dell'istanza, secondo i contenuti minimi previsti al capitolo 11 delle presenti Linee Guida	D	Tecnico che presenta l'istanza Direttore dei lavori

<b>11</b>	Valutazione della sicurezza rispetto alle norme tecniche attuali (paragrafo 8.3 NTC)	D	Tecnico che presenta l'istanza
<b>12</b>	Relazione geologica	D	Geologo Direttore dei lavori

Nel caso in cui non venga asseverato il rispetto delle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, è necessario allegare il progetto dell'intervento conformativo di cui all'art. 12-quater comma 2 della Legge oppure la valutazione della sicurezza di cui al paragrafo 8.3 NTC, che dimostri che la struttura è già adeguata alle NTC vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

L'eventuale intervento conformativo può essere eseguito solo dopo la definizione del procedimento penale e previa acquisizione, da parte del proponente, di ogni altra autorizzazione, permesso o titolo abilitativo eventualmente necessario, nel rispetto dei diritti dei terzi.

## **19.2. Procedimento**

L'istanza ed i relativi allegati sono soggetti a verifica di ricevibilità, allo scopo di limitare l'acquisizione di documentazione gravemente carente.

La verifica viene effettuata:

- in parte, automaticamente dal sistema informativo DOMUS, che non consente l'invio delle istanze carenti di alcuni elementi essenziali;
- in parte, dal personale della STRC, tramite esame sommario della documentazione sotto il profilo formale.

Se dalla verifica emerge una causa di irricevibilità, la STRC tramite il sistema informativo DOMUS emette un provvedimento negativo semplificato, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 241/1990.

In tal caso, entro 30 giorni, l'interessato può ripresentare l'istanza corretta e completa avvalendosi dell'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, senza pagare nuovamente il contributo istruttorio (è sempre dovuta, invece, l'imposta di bollo sull'istanza). Decorso il termine di 30 giorni, la presentazione di una nuova istanza è soggetta al pagamento del contributo istruttorio.

Se dalla verifica non emergono cause di irricevibilità, all'istanza viene assegnato un codice identificativo alfanumerico. Successivamente, la STRC controlla la documentazione presentata, secondo criteri e modalità analoghi a quelli previsti dall'articolo 8 della Legge.

L'esito del controllo viene comunicato al comune competente per territorio. In caso di esito favorevole, esso assolve anche agli obblighi di cui agli articoli 8 e 8-bis della Legge relativi all'eventuale progetto di intervento conformativo.

## **19.3. Cause di irricevibilità**

Si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti al paragrafo 9.3 delle presenti Linee Guida.

## **19.4. Segnalazione all'Autorità Giudiziaria**

Ai sensi dell'articolo 96 del DPR 380/2001 e dell'articolo 13 comma 2-ter della Legge, la STRC comunica mensilmente all'Autorità Giudiziaria le violazioni delle norme per le costruzioni in zone

sismiche in relazioni alle quali, nel mese precedente, sono state presentate istanze di controllo ai sensi dell'articolo 12-quater della Legge.

La STRC trasmette all'Autorità Giudiziaria, oltre all'asseverazione del tecnico abilitato e all'eventuale verbale di accertamento del comune, anche l'esito del controllo di merito eseguito. Tale controllo riguarda anche l'eventuale progetto di intervento conformativo, laddove presente.

Le valutazioni della STRC riguardano esclusivamente l'ambito della sicurezza strutturale; sono fatte salve le competenze delle altre amministrazioni, nonché i diritti dei terzi.

## 20. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO

Secondo quanto stabilito dall'art. 14 della Legge, ai fini della presentazione delle istanze relative ai procedimenti di cui agli articoli 8, b-bis, 12-bis, 12-ter e 12-quater della Legge, è corrisposto da parte del richiedente un contributo, con le seguenti eccezioni:

- a) progetti riferiti ad interventi da realizzare a seguito di eventi calamitosi, salva l'ipotesi in cui tale onere risulti compreso negli eventuali finanziamenti previsti dalla normativa statale emanata a seguito di pubbliche calamità;
- b) opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni, opere realizzate da privati e donate ad enti pubblici o concesse ai medesimi in comodato gratuito;
- c) altri casi eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale.

### 20.1. Importi dovuti

Gli importi del contributo, in relazione ai vari procedimenti, sono esposti nella tabella seguente.

Per quanto riguarda i procedimenti contraddistinti in tabella dai numeri 1, 2 e 3, il contributo è dovuto per la presentazione della denuncia iniziale e di ciascuna eventuale successiva variante sostanziale.

Per quanto riguarda il procedimento contraddistinto in tabella dal numero 4, il contributo è dovuto per la presentazione dell'istanza.

Per quanto riguarda i procedimenti contraddistinti in tabella dai numeri 5 e 6, il contributo è dovuto per la presentazione dell'istanza e, qualora sia prevista l'esecuzione di un intervento conformativo, per ciascuna eventuale variante sostanziale al progetto di tale intervento.

Procedimento		Importo del contributo
1.	Denuncia di lavori relativi a interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (art. 8-bis della Legge) e relative varianti sostanziali	€ 40,00
2.	Denuncia di lavori relativi a interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità (art. 8 della Legge) e relative varianti sostanziali	€ 120,00
3.	Denuncia di lavori relativi ad adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni connessi a condoni edilizi	€ 500,00
4.	Istanze relative a tolleranze costruttive (art. 12-bis della Legge)	€ 500,00
5.	Istanze relative all'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali (art. 12-ter della Legge)	€ 500,00
6.	Istanze relative all'accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità (art. 12-quater della Legge)	€ 500,00

### ESENZIONI (art. 14 comma 3 della Legge)

7.	Opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni	€ -
8.	Opere realizzate da privati e donate ad enti pubblici o concesse ai medesimi in comodato gratuito	€ -
9.	Progetti riferiti ad interventi da realizzare a seguito di eventi calamitosi	€ -

### 20.2. Procedure e modalità di versamento del contributo

Durante la compilazione dell'istanza, il sistema informativo DOMUS consente di effettuare il pagamento on line, tramite collegamento ai servizi MPay/PagoPA, oppure di scaricare un modulo di

pagamento, tramite il quale è possibile saldare l'importo presso un qualsiasi prestatore di servizi di pagamento (banca, ufficio postale etc.).

Il sistema informativo DOMUS consente l'invio dell'istanza solo a seguito della verifica dell'avvenuto pagamento.

Non è ammissibile il pagamento del contributo con metodi diversi da quelli sopra descritti e disponibili nel sistema informativo DOMUS.

Qualora un'istanza risultata irricevibile venga riproposta entro 30 giorni utilizzando l'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, non è necessario pagare nuovamente il contributo istruttorio (è sempre dovuta, invece, l'imposta di bollo).

I casi di esenzione devono essere supportati da adeguata documentazione allegata all'istanza.

## **21. INTERVENTI INIZIATI PRIMA DEL 01/01/2020 E NON ANCORA CONCLUSI**

A partire dal 01/01/2020, tutte le denunce dei lavori di competenza regionale per interventi disciplinati dalla Legge sono state acquisite tramite il sistema informativo regionale DOMUS.

Prima del 01/01/2020, le denunce dei lavori e i relativi progetti venivano acquisiti in formato cartaceo.

### **21.1. Varianti**

Le varianti ai progetti presentati prima del 01/01/2020 (in formato cartaceo) debbono essere presentate:

- tramite il sistema informativo DOMUS, se si tratta di varianti sostanziali;
- tramite l'apposito servizio informatico accessibile dalla sezione del sito istituzionale dedicata alle costruzioni in zone sismiche o tramite posta elettronica certificata, se si tratta di varianti non sostanziali (che devono in ogni caso essere presentate prima della RSU o DRE).

### **21.2. Modifica dei soggetti coinvolti**

La modifica dei soggetti coinvolti, in relazione agli interventi iniziati prima del 01/01/2020, deve essere richiesta tramite l'apposito servizio informatico accessibile dalla sezione del sito istituzionale dedicata alle costruzioni in zone sismiche o tramite posta elettronica certificata.

### **21.3. Adempimenti connessi alla conclusione dei lavori**

Nel caso in cui sia stata presentata una variante sostanziale tramite il sistema informativo DOMUS:

- il Direttore dei Lavori presenta la RSU o la DRE tramite il sistema informativo DOMUS;
- il collaudatore presenta il certificato di collaudo tramite il sistema informativo DOMUS.

In assenza di varianti sostanziali presentate tramite il sistema informativo DOMUS:

- il Direttore dei Lavori presenta la RSU o la DRE, in formato elettronico, utilizzando l'apposito servizio informatico accessibile dalla sezione del sito istituzionale dedicata alle costruzioni in zone sismiche;
- il collaudatore presenta il certificato di collaudo, in formato elettronico, utilizzando l'apposito servizio informatico accessibile dalla sezione del sito istituzionale dedicata alle costruzioni in zone sismiche.

## **22. ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Eventuali ulteriori disposizioni, necessarie per l'attuazione della Legge nel rispetto delle presenti Linee Guida, sono stabilite dal dirigente della STRC con proprio atto.